

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 112/2011

del 21 ottobre 2011

**che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 95/2011 del 30 settembre 2011 <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione, del 28 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e *Listeria monocytogenes* nel sale alimentare <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 956/2010, del 22 ottobre 2010, che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei test rapidi <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione, del 15 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2003 per quanto riguarda i controlli relativi alle prescrizioni per l'identificazione e la registrazione dei bovini <sup>(5)</sup>.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione, del 18 novembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 494/98 per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative nell'ambito del sistema di identificazione di un animale <sup>(6)</sup>.

- (7) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi <sup>(7)</sup>.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/692/UE della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini <sup>(8)</sup>.
- (9) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 <sup>(9)</sup>.
- (10) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

- 1) al punto 76 [regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32010 R 1053**: Regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione del 18 novembre 2010 (GU L 303 del 19.11.2010, pag. 1).»;

- 2) al punto 134 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 1.2 e al punto 53 [regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32011 R 0015**: Regolamento (UE) n. 15/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 3).»;

<sup>(1)</sup> GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 32.

<sup>(2)</sup> GU L 318 dell'1.12.2011, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 298 del 16.11.2010, pag. 7.

<sup>(6)</sup> GU L 303 del 19.11.2010, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 299 del 17.11.2010, pag. 45.

<sup>(9)</sup> GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

3) al punto 140 [regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 1034**: Regolamento (UE) n. 1034/2010 della Commissione del 15 novembre 2010 (GU L 298 del 16.11.2010, pag. 7).»;

4) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 25 (decisione 2006/132/CE della Commissione) della parte 1.2 è inserito il punto seguente:

«26. **32010 D 0692**: Decisione 2010/692/UE della Commissione, del 15 novembre 2010, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati lettone per i bovini (GU L 299 del 17.11.2010, pag. 45).»;

5) al punto 52 [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] della parte 6.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0365**: Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9).»;

6) al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0956**: Regolamento (UE) n. 956/2010 della Commissione del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 10).»

#### Articolo 2

Al punto 54zzzj [regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 R 0365**: Regolamento (UE) n. 365/2010 della Commissione del 28 aprile 2010 (GU L 107 del 29.4.2010, pag. 9).»

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 365/2010, (UE) n. 956/2010, (UE) n. 1034/2010, (UE) n. 1053/2010 e (UE) n. 15/2011 e della decisione 2010/692/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.